



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 03/02/2006 n. 2379

Intitolazione:

Imposta sul valore aggiunto (Iva) - Obblighi dei contribuenti - Registrazione delle fatture - In genere - Art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 - Portata - Fattura - Annotazione - Obbligo - Violazione - Conseguenze.

Massima:

L'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispone che "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro", introduce un obbligo generalizzato di annotazione, fissando modalita' ben precise per la relativa effettuazione, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti Iva.

Testo:

Svolgimento del processo

La soc. B. s.r.l. propone ricorso per Cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 44/05/99 depositata il 9 luglio 1999.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello dell'ufficio e accertava la legittimita' dell'avviso di rettifica 812260/94 emesso dall'Ufficio Iva di Trieste e relativo all'anno 1988.

La Amministrazione resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia ammissibile nonostante contenga alcune imprecisioni probabilmente dovute alla contemporanea redazione di due ricorsi avverso due sentenze molto simili.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dell'atto di accertamento (art. 56 del D.P.R. 633/1972 e art. 3 della L. n. 241/1990).

Il motivo deve essere rigettato.

Giova, in proposito, sottolineare che l'avviso di accertamento non e' l'atto introduttivo del processo, bensì un atto amministrativo su cui viene sollecitato il controllo giudiziario. Ne consegue che l'avviso di accertamento non e' sottoposto al vaglio di questo giudice di legittimita' che deve limitarsi a verificare la congruenza logica della motivazione del giudice di merito, se ed in quanto contestata dal ricorso delle parti.

Nel caso di specie, la contribuente lamenta che il giudice di II grado abbia ritenuto valida la motivazione dell'avviso per relationem al verbale della Guardia di finanza. Non chiarisce, per altro, se le considerazioni della Guardia di finanza siano state riportate nell'avviso di accertamento (come sembrerebbe dalla lettura della sentenza) o se l'avviso di limiti a rinviare ad esse. Comunque ammette di aver avuto conoscenza di detto verbale; e quindi delle ragioni utilizzate dall'Ufficio.

In entrambi i casi quindi la sentenza e' immune di censure, dal momento che non esiste alcun obbligo dell'Ufficio finanziario di procedere ad una propria valutazione dei fatti, autonoma e distinta rispetto a quella fornita dagli organi accertatori. Ma e' sufficiente che le ragioni dell'avviso di accertamento (autonomamente elaborate dall'Ufficio o da esso acriticamente recepite, poco importa) siano state portate a conoscenza del contribuente.

Sotto ogni altro profilo il motivo e' poi - come gia' detto - inammissibile in quanto censura direttamente l'atto di accertamento

rilevandone presunte incongruenze.

Con il secondo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione delle norme in tema di sanzioni Iva (art. 42 del D.P.R. n. 633/1972).

Lamenta cioe' che il giudice di merito abbia ritenuto che la omessa registrazione di 11 fatture nell'anno 1988 abbia determinato l'obbligo del contribuente di versare la relativa imposta, anche se le fatture stesse sono poi state registrate nel 1990 e quindi hanno dato luogo a versamento Iva.

Anche questo motivo deve essere rigettato, invero le norme che stabiliscono tempi e modalita' della registrazione delle fatture Iva (artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972) pongono in essere un obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalita' ben precise, che non trovano deroga in altre disposizioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'Iva (Cass. 17 settembre 2001, n. 11662).

Dal rigetto del secondo motivo discende il rigetto anche del terzo; versandosi infatti in una ipotesi di omessa registrazione comportante una evasione di carattere sostanziale non risulta applicabile la sanatoria di cui all'art. 52 della L. n. 413/1991.

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.